



Comune di Cantagallo
Provincia di Prato

**REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI
VINCOLO IDROGEOLOGICO**

(L.R. 39/2000 "LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA" Art. 40)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 del 19.12.2003

Pubblicata all'albo pretorio dal 22.12.2003 al 05.01.2004

Divenuta esecutiva il 01.01.2004

Ripubblicata all'albo pretorio dal 07.01.2004 al 21.01.2004

Entrato in vigore il 22.01.2004

Indice

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

Art. 3 – Procedimenti Amministrativi

Art. 4 – Validità, revoca o sospensione delle autorizzazioni e dichiarazioni

Art. 5 – Ulteriori adempimenti

Art. 6 – Deposito Cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti

Art. 7 – Varianti

ALLEGATO A – Documentazione da allegare alle domande di autorizzazione e alle dichiarazioni d'inizio lavori

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004.

3. Il presente regolamento si applica al territorio del Comune di Cantagallo con esclusione dei territori afferenti la Riserva naturale Acquerino Cantagallo e le costituenti ANPIL.

4. L'autorizzazione ai fini del vincolo del vincolo idrogeologico è rilasciata dal Comune per:

- a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulica agraria e idraulica forestale degli stessi.;

Art. 2

Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente regolamento, contenuti nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, sono presentate all'Ufficio **Urbanistica del Comune di Cantagallo** utilizzando la modulistica che sarà redatta in attuazione del presente regolamento, e approvata con determinazione del responsabile dell'Area tecnica N. 5 "Uso e Assetto del territorio e Ambiente"

2. L'ufficio Urbanistica è situato in Via Verdi, 24 a Luiciana, presso la sede municipale.

3. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni di inizio lavori possono essere presentate da:

- a) Proprietario del terreno
- b) Possessore (purchè sia specificato il titolo che legittima il possesso)

4. Le domande e le dichiarazioni possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso.

Nel caso di autorizzazioni va' apposta una marca da bollo sulla istanza ed una marca da bollo sull'Autorizzazione rilasciata dal Comune.

5. Nel caso di persone giuridiche, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

6. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento, di cui all'articolo successivo, provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria. Il responsabile del procedimento può accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità.

Art. 3 Procedimenti amministrativi

1. Fatti salvi i casi di cui all'art. 2, comma 5, l'avvio del procedimento amministrativo avviene con il ricevimento della pratica da parte dell'Ufficio Protocollo e contestuale iscrizione della stessa nell'apposita posizione di protocollo.
2. Responsabile del procedimento è il responsabile dell'Area n. 5 "Uso e Assetto del Territorio – Ambiente"
3. Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della pratica. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di trenta giorni.
4. Il responsabile del procedimento può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.
5. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con il rilascio dell'Autorizzazione a firma del responsabile dell'Area n. 5 "Uso e Assetto del territorio e Ambiente" da adottarsi entro i seguenti termini:
 - 45 giorni dal ricevimento per tutte le domande di autorizzazione.
6. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dal ricevimento delle stesse, fatta salvo che entro tale termine **con apposita notifica a firma del responsabile dell'Area "Uso e Assetto del territorio – Ambiente"**, **non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione**. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
7. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione inoltrate ai sensi dell'art. 42, comma 6, della Legge forestale, il Comune acquisisce la documentazione relativa al vincolo idrogeologico e la trasmette all'Ente competente al rilascio.
Il provvedimento di autorizzazione o diniego da parte dell'Ente competente è trasmesso al Comune e sarà allegato al provvedimento abilitativo comunale.

Art. 4 Validità, revoca o sospensione delle autorizzazioni e dichiarazioni

1. La validità temporale massima delle autorizzazioni è di 5 anni (di 360 giorni) dalla data del rilascio. Nell'Autorizzazione può essere comunque indicato un termine di validità inferiore.
2. I lavori e le attività soggette a dichiarazione di inizio lavori sono eseguite entro il termine massimo di tre anni (di 360 giorni) dalla data di presentazione della stessa.
3. Le autorizzazioni e dichiarazioni di inizio lavori relative ad opere o lavori per le quali è necessario anche il rilascio di concessione edilizia o sono sottoposti a D.I.A ai sensi della L.R. 52/99 e successive modificazioni o ad autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo del comune, fatto salvo che nell'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una data di scadenza diversa.
4. La validità temporale delle Autorizzazioni può essere prorogata a seguito di presentazione di motivata istanza almeno 60 giorni prima della scadenza.
Nell'atto di proroga possono essere impartite ulteriori prescrizioni, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, e vi è indicato il nuovo termine di scadenza.
5. Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali è scaduta la validità temporale dell'autorizzazione può essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa. Per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione di inizio lavori la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.
6. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque, il Comune, nella persona del Responsabile dell'Area n5 "Uso e Assetto del Territorio – Ambiente" può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni.

7. I provvedimenti cautelativi di cui sopra si applicano anche ai lavori soggetti a dichiarazione di inizio lavori o eseguibili senza autorizzazione ai sensi del Regolamento Forestale.

Art. 5 Ulteriori adempimenti

1. I titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori.
2. Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, della Legge forestale, Il responsabile dell'Area n. 5 con le modalità indicate nello stesso articolo, prescrive gli interventi necessari, fissandone i criteri, modalità e tempi d'esecuzione.

Art. 6 Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti

1. Qualora la Legge o il Regolamento forestale prevedano la costituzione di un deposito cauzionale questo dovrà essere costituito, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento forestale.

Art. 7 Varianti

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere di cui al Titolo III del Regolamento forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:
 - a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.
2. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al comma 1, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
4. Le Autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e che non possono essere acquisite mediante silenzio —assenso seguono la procedura prevista per la richiesta di nuova autorizzazione.

ALLEGATO "A"**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E ALLE DICHIARAZIONI D'INIZIO LAVORI****1.1 PREMESSE:**

1. Tutti gli allegati dovranno essere datati e firmati dal richiedente.
2. Nel caso in cui è prevista la presentazione di progetti, gli elaborati sono redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.
3. Per tutti i lavori che comportino scavo di terreno o roccia la dichiarazione o la domanda di autorizzazione o la relazione descrittiva o tecnica, dovrà indicare se e come il materiale di risulta sia reimpiegato in loco nonché la destinazione dell'eventuale materiale in esubero, non riutilizzabile nell'area oggetto dell'intervento.
Nel caso di progetti di massima o esclusivamente architettonici tale indicazione potrà essere fornita successivamente, almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, insieme alla documentazione esecutiva di progetto ed alla ulteriore documentazione eventuale prescritta in sede di autorizzazione del progetto di massima stesso.
4. Quando sia richiesta la presentazione di grafici di progetto gli stessi dovranno in genere comprendere planimetrie e sezioni in idonea scala che illustrino lo stato attuale, quello di progetto e quello sovrapposto.
5. Quando sia richiesta la presentazione della relazione geologica la stessa dovrà prendere in esame la situazione geomorfologica e la situazione idrica e profonda dei terreni oggetto di intervento e di un congruo intorno. La relazione dovrà mettere in evidenza gli effetti degli interventi progettati sulla stabilità e la circolazione idrica dei terreni medesimi e dell'intorno considerato, il quale ultimo dovrà riferirsi in particolare ad edifici ed altre opere presenti nelle vicinanze dell'area di intervento nonché ad aree di instabilità attiva o potenziale ivi presenti. Nel caso di terreni in pendio la relazione dovrà comprendere i calcoli di verifica della stabilità del versante nello stato attuale e di quello di progetto, evidenziando le opere di contenimento e di consolidamento necessarie ad garantire la stabilità a lungo termine. La relazione dovrà inoltre verificare la stabilità dei fronti di scavo e delle aree di riporto durante la fase di cantiere, indicando i criteri per l'esecuzione di detti scavi e riporti senza che abbiano a temersi franamenti e smottamenti, anche localizzati.
Infine la relazione dovrà indicare le opere di canalizzazione e di drenaggio necessarie ad assicurare la corretta regimazione delle acque.
Nel caso di progetti di massima o esclusivamente architettonici che siano supportati da studi geologici di fattibilità, o comunque di dettaglio inferiore a quello richiesto, la relazione geologica di dettaglio dovrà essere fornita almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori insieme alla documentazione esecutiva di progetto e alla ulteriore documentazione eventualmente prescritta in sede di autorizzazione del progetto di massima stesso. La validità della autorizzazione così rilasciata resterà condizionata alle risultanze positive della relazione geologica di dettaglio nonché alle ulteriori prescrizioni che vengano emanate a seguito della stessa. La sola relazione di fattibilità geologica potrà essere ritenuta sufficiente per opere di modesta entità o per aree di assoluta ed accertata stabilità.
6. In tutti i casi in cui sia prevista nei terreni boscati o a distanza inferiore a metri 100 dagli stessi la costruzione di impianti di qualsiasi genere, di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione, compresi gli annessi agricoli, nonché la realizzazione di discariche, di depositi di materiale all'aperto che comportino rischi di incendio, la relazione tecnica di progetto dovrà individuare le cautele e le opere poste a presidio del bosco e dell'area oggetto dell'intervento per evitare lo sviluppo e la propagazione di incendi boschivi, in riferimento al livello di rischio determinato dall'infiammabilità della vegetazione e della destinazione degli edifici.

1.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE A TUTTE LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONI LAVORI

- A) Individuazione dei terreni oggetto di intervento su carta topografica in scala :1:5000
- B) Elenco delle particelle catastali interessate e individuazione su carta catastale delle opere o lavori
- C) Documentazione fotografica relativa ai terreni oggetto dell'intervento
- D) Impegno:
 - nel caso di dichiarazioni, a rispettare le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale, quanto indicato in dichiarazione e le prescrizioni integrative indicate dal presente regolamento.
 - Nel caso di richieste di autorizzazione, a rispettare quanto indicato nella domanda e/o nel progetto presentato, nonché le prescrizioni integrative eventualmente indicate in sede di autorizzazione.

1.3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONI DI INIZIO LAVORI (Art. 100 del Regolamento Forestale).

Oltre alla documentazione di cui al precedente paragrafo a seconda delle tipologie di lavori di seguito elencate:

- 1) **Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 m di larghezza e 2 m. di profondità (art. 100, comma 2 del R.F.);**
- 2) **La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo (Art. 100, comma 3 del R.F.);**
- 3) **La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 m, quando la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare.**
- 4) **Installazione, nei terreni boscati di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi nei casi in cui siano rispettate le condizioni di cui all'art. 99 commi 3 e 4 del Regolamento Forestale.**

Documenti da allegare:

- a) Attestazione del tecnico progettista, relativa alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della presentazione della dichiarazione di inizio lavori ai sensi dell' art. 100 del regolamento Forestale;
 - b) Relazione tecnica descrittiva delle opere a firma di tecnico abilitato;
 - c) Grafici relativi ai particolari costruttivi delle opere e della collocazione planimetrica della stessa.
- 5) Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette e canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato (art. 100 comma 5 del R.F.)**

Documenti da allegare:

- a) Dichiarazione del richiedente o attestazione del tecnico progettista relativa alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della presentazione della dichiarazione di inizio lavori (rispetto dell'art. 100 comma 5 del R.F.)
- b) Fatto salvo che si tratti di opere di modesta entità: progetto delle opere a firma di tecnico abilitato, composto da grafici e da relazione tecnica – illustrativa comprendente lo schema della circolazione delle

acque superficiali nello stato di progetto, in cui siano evidenziate le aree impermeabilizzate e le opere destinate alla raccolta, scorrimento e smaltimento delle acque piovane;

c) La suddetta documentazione dovrà essere integrata da:

- 1) Relazione geologica
- 2) Piano quotato del terreno e profili in sezione, con sovrapposizione delle opere di progetto evidenziando le aree di scavo e di riporto del terreno;

ove debbano essere realizzati sbancamenti e movimento di terreno consistenti.

6) La realizzazione di pozzi per l'attingimento di acqua a uso domestico.

Documenti da allegare:

- a) Relazione geologica che attesti la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.
- b) Dichiarazione del richiedente relativa alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della presentazione della dichiarazione di inizio lavori;
- c) Relazione tecnica descrittiva delle opere a firma di tecnico abilitato;
- d) Grafici relativi alla collocazione planimetrica delle stesse.

7) L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti purchè non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso.

Documenti da allegare:

- a) Attestazione del tecnico progettista, relativa alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della presentazione della dichiarazione di inizio lavori.
- b) Progetto delle opere e dei lavori comprendenti relazione tecnica e grafici illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto con planimetrie e sezioni in scala e numero adeguati a rappresentare lo stato dei luoghi, le opere in progetto, nonché gli scavi e i riporti di terreno previsti;
- c) Relazione geologica da cui risulti che il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.

8) Interventi da attuare in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici Comunali, nelle aree per le quali sia stata approvata la Carta della Fattibilità sulla base delle indagini di cui all'art. 1 della L.R. 17/04/1984 n. 21.

Documenti da allegare:

- a) Dichiarazione del richiedente o tecnico abilitato da cui risulti:
 - 1) che gli interventi non siano da attuare in terreni boscati;
 - 2) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
- b) Dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - 1) che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto dal progetto;
 - 2) che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.

- c) Relazione geologica e geotecnica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'art. 75;
- d) Progetto delle opere o dei lavori comprendente relazione tecnica e grafici illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto con planimetrie e sezioni in scala e numero adeguati a rappresentare lo stato dei luoghi, le opere in progetto, nonché gli scavi e i riporti di terreno previsti;
- e) Progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;
- f) Relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere di progetto.

1.4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE (Art. 101 del Regolamento Forestale).

Oltre alla documentazione di cui al paragrafo 1.2 a seconda delle tipologie di lavori di seguito elencate:

- 1) costruzione od ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione, compresi gli annessi agricoli, costruzioni di impianti di qualsiasi genere, nonché realizzazione di discariche, di depositi di materiale all'aperto.**

Documenti da allegare:

- a) Relazione geologica e geotecnica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'art. 75;
 - b) Progetto delle opere o dei lavori comprendente relazione tecnica e grafici illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto con planimetrie e sezioni in scala e numero adeguati a rappresentare lo stato dei luoghi, le opere in progetto, nonché gli scavi e i riporti di terreno previsti (piano quotato del terreno e profili di sezione, con sovrapposizione delle opere di progetto con evidenziate le aree di scavo e di riporto di terreno);
 - c) Progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;
 - d) Relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere di progetto.
 - e) Grafici che riportino l'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e le eventuali opere di ripristino ambientale
- 2) Realizzazione di sistemazioni esterne (pavimentazioni, viabilità pedonale e carrabile, piazzali etc.) ad edifici di qualsiasi destinazione.**

Documenti da allegare:

- a) Fatto salvo che si tratti di opere di modesta entità: progetto delle opere a firma di tecnico abilitato, composto da grafici e da relazione tecnica illustrativa, comprendente lo schema della circolazione delle acque superficiali nello stato di progetto, in cui siano evidenziate le aree impermeabilizzate e le opere destinate alla raccolta, scorrimento e smaltimento delle acque piovane.
- b) La suddetta documentazione dovrà essere integrata dalla seguente documentazione nel caso debbano essere realizzati consistenti sbancamenti e movimenti di terreno:**
- relazione geologica
 - piano quotato del terreno e profili di sezione, con sovrapposizione delle opere di progetto con evidenziate le aree di scavo e di riporto di terreno
- 3) Realizzazione di nuova viabilità pubblica o privata, di piazzali, e di ogni altra opera che modifichi in modo permanente la destinazione dei terreni.**

Documenti da allegare:

- a) progetto delle opere a firma di tecnico abilitato composto da grafici e da relazione tecnica illustrativa, comprese le opere di consolidamento e/ rinverdimento di scarpate e per la regimazione delle acque in cui siano evidenziate le aree di scavo e di riporto del terreno.
- b) Per la realizzazione di nuova viabilità che determini sbancamenti e riporti di terreno con creazione di scarpate, a monte e a valle, di altezza maggiore a 0,60 m: relazione geologica.
La suddetta relazione geologica potrà comunque essere richiesta, ad integrazione della documentazione anche al di fuori dei suddetti casi in relazione alla tipologia delle opere ed all'entità degli sbancamenti o movimenti di terreno, nonché ove le opere debbano essere realizzate su terreni e versanti ritenuti instabili o oggetto di intensa circolazione idrica.